

Allegato C

Proposta di modifica alla l.r. 22/2015

“Proroga del subentro della Regione nelle funzioni di controllo degli impianti termici delle province e della Città metropolitana. Modifiche alla legge regionale 22/2015”

Relazione illustrativa

La legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, recante “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014” ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, prevedendo il subentro della Regione Toscana in tali funzioni a far data dal 1° gennaio 2016.

Per quanto concerne la funzione di controllo degli impianti termici, la l.r. 22/2015 ha dettato, all'articolo 10 bis, una disciplina parzialmente derogatoria e ciò per agevolare il subentro della Regione nelle quote della società eventi il requisito dell'esclusività e le maggioranze richiesti dall'articolo 10, comma 14, della legge medesima.

Le modifiche statutarie e organizzative richieste e le richieste espresse da alcuni enti di proroga del termine fissato dall'articolo 10 bis al 1.7.2016 hanno giustificato la proroga di sei mesi che viene disposta con la presente proposta.

La proroga consentirà di completare il processo di adeguamento, nonché effettuare modifiche volte a chiarire il contenuto degli adempimenti, a coordinare le disposizioni e a disciplinare la fase transitoria per quanto attiene alla tariffa dei controlli sugli impianti termici e per la messa in rete dei catasti provinciali

L'articolo 1 della proposta di legge introduce deroghe all'articolo 10 bis della l.r. 22/2015 .

In particolare sono modificati o interamente sostituiti i commi 1, 3, 4, 5 e 6.

Il comma 3 fissa la decorrenza del trasferimento della Regione nelle funzioni di controllo degli impianti termici al 1 gennaio 2017.

Il comma 5, interamente sostituito, stabilisce la possibilità di un subentro anticipato sino alla data del 31 ottobre 2016, mediante specifiche deliberazioni.

L'articolo 2 introduce una disposizione transitoria per far salvi gli effetti della deliberazione di cui

al comma 5 dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015 come risultante dal testo in vigore che la Giunta può adottare entro il 20 giugno. In tal caso resta fermo il termine del 1° luglio 2016 quale decorrenza del subentro della Regione nelle quote di partecipazione e quale termine di efficacia del trasferimento alla Regione della funzione di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione .

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione